

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský súd v Prešove — Interpretazione dell'art. 6 UE nonché dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — Diritto di proprietà — Normativa nazionale che consente l'installazione di impianti elettrici in aree private senza che i proprietari abbiano diritto ad un indennizzo

**Dispositivo**

*La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere le questioni sottoposte dal Krajský súd v Prešove con decisioni 2 maggio e 21 luglio 2006.*

(<sup>1</sup>) GU C 249 del 14.10.2006.

**Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-503/06)

(2007/C 82/23)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

*Convenuta:* Repubblica italiana

**Conclusioni**

- constatare che, poiché la regione Liguria ha adottato ed applica una normativa relativa alla autorizzazione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni stabilite all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (<sup>1</sup>), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 9 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

In seguito al ricevimento di un reclamo, la Commissione veniva a conoscenza del fatto che la regione Liguria aveva approvato la legge n. 34 del 5 ottobre 2001 allo scopo di regolamentare le modalità di adozione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici ai sensi dell'articolo 9 della direttiva succitata. Tale legge regionale veniva modificata mediante la legge regionale n. 31 del 13 agosto 2002.

Ad avviso della Commissione, la legge regionale n. 34/2001, modificata, costituisce un'autorizzazione all'esercizio regolare della caccia a specie di uccelli protette ai sensi della direttiva, in quanto:

- individua in maniera generale ed astratta e senza limiti di tempo, le specie oggetto della deroga, quando invece la deroga si configura come un atto eccezionale a carattere provvedimentale, da adottarsi dietro verifica dell'esistenza di determinati presupposti di carattere scientifico,
- non prevede l'obbligo, per i provvedimenti individuali di deroga, di indicare una delle ragioni astratte per le quali è possibile concedere la deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, e non prevede l'obbligo di esplicitare i motivi concreti per i quali un determinato provvedimento è riconducibile all'esigenza invocata come ragione astratta,
- non prevede il rispetto della verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti, né prevede l'indicazione dell'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva sono soddisfatte.

L'incompatibilità della legge regionale n. 34/2001, modificata, si riflette nei provvedimenti concreti di autorizzazione al prelievo venatorio, che non dimostrano l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e che non menzionano la ragione astratta né i motivi concreti per cui la deroga si rende necessaria.

Dopo lo spirare del termine impartito nel parere motivato, in data 31 ottobre 2006, la regione Liguria abrogava la legge regionale n. 34/2001, modificata, mediante la legge regionale n. 35/2006 del 31 ottobre 2006, ed adottava la legge regionale n. 36/2006, mediante la quale si autorizzano dei prelievi venatori in deroga che presentano gli stessi elementi di incompatibilità con l'articolo 9 della direttiva summenzionata già censurati relativamente al quadro giuridico regionale precedente.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103, p. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova (Italia) il 18 gennaio 2007 — Autostrada dei Fiori SpA, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade/Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)**

(Causa C-12/07)

(2007/C 82/24)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale civile di Genova

**Parti nella causa principale**

*Ricorrenti:* Autostrada dei Fiori SpA, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade

*Convenuti:* Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

**Questioni pregiudiziali**

1) se un soggetto avente la forma della società per azioni e gli obiettivi, le funzioni, i poteri di intervento sul mercato attribuiti dal legislatore italiano alla spa ANAS (come risultanti — in particolare — dagli atti istitutivi del nuovo soggetto, dallo Statuto approvato con decreto interministeriale 18 dicembre 2002, dalla nuova normativa di cui ai commi da 82 a 90 art. 2 d.l. 3 ottobre 2006 convertito in legge con modificazioni apportate con il «maxiemendamento» del Governo alla «finanziaria» 2007, art. 1 comma 1034), possa o meno considerarsi una impresa, ancorché pubblica, ai sensi e per gli effetti dell' Ordinamento Comunitario, come tale soggetta alla disciplina della concorrenza (art. 86 Trattato).

In caso di risposta positiva,

2) se, avuto riguardo al diritto fondamentale di proprietà, tutelato dall'Ordinamento Comunitario, sia compatibile una normativa avente caratteristiche analoghe a quella in esame, anche come convertita dalla legge 286/2006, la quale preveda — a fronte di un sostanziale potere di espropriazione attribuito a una impresa pubblica concorrente quale l'ANAS spa — un «eventuale diritto di indennizzo».

3) se, avuto riguardo alla normativa in questione, tenuto conto delle modifiche apportate con la conversione in legge e di quelle apportate dal c.d. «maxiemendamento» alla Legge Finanziaria per il 2007, l'Ordinamento Comunitario e specificamente le norme in materia di concorrenza e mercato interno (43 segg., 81 segg. Trattato CE) ostino all'attribuzione a un'impresa a totale partecipazione pubblica avente caratteristiche analoghe a quelle di ANAS spa, della gestione — in via temporanea ma senza la fissazione di un termine finale di carattere ultimativo — di servizi pubblici o infrastrutture pubbliche, senza l'espletamento di una gara.

4) se il diritto comunitario in tema di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici osti a che uno Stato Membro estenda il regime previsto dalle direttive relative agli appalti di forniture e servizi, anche alle operazioni «verticali» poste in essere da imprese private concessionarie aggiudicatrici, riservandosi inoltre lo Stato Membro il diritto di nominare i membri delle Commissioni Aggiudicatrici degli appalti indetti dai concessionari.

5) se, nella misura in cui attribuiscono vantaggi non attribuiti ai concorrenti privati, e nella misura in cui non siano soggetti a separazione contabile, costituiscano aiuti di Stato vietati dagli artt. 87 e segg. Trattato, misure di finanziamento simili a

quelle attuate a favore di ANAS ex artt. 7 comma 12 d.l. 138/2002, e art. 7 comma 1-quater, d.l. 138/2002, nonché ex art. 1, comma 453 Legge Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311), che consentono ad ANAS spa di ricevere mutui agevolati da Cassa depositi e Prestiti s.p.a., nonché misure simili a quelle di cui all'art. 1 comma 299 lett. c) e comma 453 L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), e/o di cui all'art. 76 comma 2 legge 289/2003, che destinano ad ANAS spa consistenti contributi pubblici, dichiaratamente destinati a opere infrastrutturali, ma senza obbligo di contabilità separata; se costituisce inoltre aiuto di Stato una misura simile al prolungamento della concessione a favore di ANAS spa, che consente ad ANAS di evitare la procedura di gara, nonché una normativa simile a quella di cui all'art. 2 L. 286/2006 (di conversione del d.l. 262/2006), commi 87 e 88, ove si prevede il subentro automatico — pur se a titolo temporaneo ma senza alcun termine finale — di ANAS spa ai sub-concessionari privati decaduti.

**Ricorso proposto il 22 gennaio 2007 da Marguerite Chetcuti avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 8 novembre 2006 nella causa T-357/04, Chetcuti/Commissione**

(Causa C-16/07 P)

(2007/C 82/25)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Marguerite Chetcuti (rappresentante: sig. M.-A. Lucas, avocat)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

— annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 8 novembre 2006, nella causa T-357/04, Chetcuti/Commissione;

— accogliere la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado, e pertanto:

— annullare la decisione 22 giugno 2004 della giuria di concorso di respingere, sulla base del punto III del bando di concorso COM/PA/04 del 6 aprile 2004, la candidatura della ricorrente;